

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 05.01.2022

Info/06.22/LEGGE DI BILANCIO : le misure di carattere ambientale e per il caro energia

LEGGE DI BILANCIO 2022 E LE MISURE DI INTERESSE AMBIENTALE: LE AGEVOLAZIONI PER IL CARO PREZZI ENERGIA LE ALTRE MISURE GENERALI DI CARATTERE FINANZIARIO E FISCALE

E' in vigore dal 1° gennaio 2022 la **Legge 30 dicembre 2021 n. 234** "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021.

Elenchiamo di seguito alcune delle **disposizioni di natura ambientale** di interesse delle imprese.

Segnaliamo inoltre che per tutte le altre **disposizioni di carattere generale finanziario e fiscale**, anche queste di interesse per l'area amministrativa delle aziende, riportiamo un allegato una tabella riassuntiva fornita da uno studio commerciale con il quale collaboriamo (pertanto dicumento riservato alla consultazione interna e non diffondibile)

Caro Bollette.

Viste le difficoltà segnalate dalle imprese dovute al grave fenomeno del "caro energa" cominciamo con le disposizioni volte a contenere gli effetti degli aumenti di prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, quali:

per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi **nel settore elettrico**, per l'art. 1 comma 503, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) **provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022**, **le aliquote relative agli oneri generali di sistema** applicate **alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche** in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 505. Per le finalità di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, di una somma pari a 1.800 milioni di euro.

la riduzione in via transitoria, dell'aliquota IVA al 5%, in deroga a quella ordinariamen-te applicabile, per le somministrazioni di **gas metano usato** per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Inoltre anche per il gas **naturale l'annullamento**, per tutte le utenze domestiche e non domestiche, già previsto nel IV trimestre 2021 e fino quindi al primo trimestre 2022, per gli oneri di sistema.

Proroghe su deposito rifiuti da eventi sismici

Riguardo agli eventi sismici che hanno interessato dal 24 agosto 2016 le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con l'art. 1,commi 454-455, viene.

prorogato al 31 dicembre 2022 il termine (stabilito prioritariamente dall'art. 28, comma 7 del Dl 189/2016, **relativo al deposito di materiale derivante dal crollo** parziale o totale degli edifici e **dei rifiuti** relativi agli interventi di ricostruzione .

viene inoltre prorogato di un anno, quindi al 31 dicembre 2022 il termine relativo all'aumento del 70% del quantitativo dei rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici, indicato in ciascuna autorizzazione al recupero. Si prevede anche che questo aumento possa avvenire previa certificazione della Regione che va a sostituire la precedente prevista certificazione del Commissario Straordinario.

viene inoltre **prorogato al 31 dicembre 2022, il termine,** originariamente previsto dall'art 28, comma 13-ter del Dl 189/2016, **sull'operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo**, prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere connesse all'emergenza nei territori colpiti dal Sisma.

Istituzione di un fondo per incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo:

l'art. 1 comma 499 e ss. stabilisce che: "È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. 500. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 499, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l'amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività, fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente

alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis. 501. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 499".

Proroga "plastic tax":

La legge di bilancio 2022 prevede la proroga dell'entrata in vigore della "plastic tax": in particolare, è sancita la **proroga al 1 gennaio 2023** per l'applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (plastic tax) introdotta dalla Legge n. 160/2019.

Istituzione di un fondo per depurazione acque

L'art. 1 comma 513 stabilisce che: "Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e classificati sotto la voce DLB 2022 – Mite collettamento depurazione acque".

Semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica

l'art. 1 comma 821, dispone che, ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici, dopo l'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito l'art. 166-bis: «Art. 166-bis. – (Usi delle acque per approvvigionamento potabile) – 1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all'autorità competente per la produzione di energia idroelettrica al l'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo».

Impianti di compostaggio.

l'art. 1 comma 831 stabilisce che: "Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. 832. L'agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831. 833. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Contributo finanziario a favore di Ispra.

l'art. 1 comma 828 dispone che: "Per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".